



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002690-17/06/2016-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di
Chiaravalle (An)
info@pec.comune.chiaravalle.an.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Chiaravalle(An)
info@pec.comune.chiaravalle.an.it

All'Organo di revisione del Comune di
Chiaravalle(An)
roberto.vittori@pec.odcccfermo.it

Oggetto: Comune di Chiaravalle(An) - Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 co mmi 611 e ss. Legge 190/2014.

Si trasmette la deliberazione n. 109/2016/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 23 maggio 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Pasquale PRINCIPATO - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

**ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014**

COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 59/2015/INPR;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Dott.ssa Valeria Franchi;



PREMESSO

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie,

deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata "a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporre entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni (dirette ed indirette) detenute in società di capitali nonché in altri enti strumentali dal Comune di Chiaravalle – al termine dell'esercizio 2014 – come desunto dalla banca dati Si.Qu.E.L. della Corte dei conti

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
ANCONAMBIENTE S.P.A.	2,98000	Società per azioni	AMBI.TER S.R.L. (In Liquidazione)	1,49000	Società a responsabilità limitata
			PALOMBINA S.R.L. (cessata)	0,23840	Società a responsabilità limitata
			SOGENUS S.P.A.	0,73755	Società per azioni
CONEROBUS S.P.A.	2.54000	Società per azioni	AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' DI ANCONA E PROVINCIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	1,52400	Società consortile per azioni

MULTISERVIZI S.P.A.	3,86000	Società per azioni	EDMA RETI GAS S.R.L.	2,35576	Società a responsabilità limitata
			PROMETEO S.P.A.	1,95026	Società per azioni
			EDMA S.R.L.	2,43180	Società a responsabilità limitata
			TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. in liquidazione	0,00130	Società consortile
			SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE	0,00015	Società cooperativa
			CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00018	Società consortile
			SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.	1,49382	Società per azioni
AERDORICA S.P.A.	0,05000	Società per azioni	RAFFAELLO S.R.L. (in liquidazione)	0,04950	Società a responsabilità limitata
			TICAS S.R.L.	0,00084	Società a responsabilità limitata
			AERNET S.R.L. (in liquidazione dal 2003; cessata il 15/10/2014)	0,04950	Società a responsabilità limitata
			INTERPORTO MARCHE S.P.A.	0,00021	Società per azioni
			EVOLAVIA S.R.L. (in liquidazione dal 30/04/2010)	0,05000	Società a responsabilità limitata
			CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SOC. CONS. A R.L. (dismissione)	0,00274	Società consortile
			HESIS S.R.L.	0,00950	Società a responsabilità limitata
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	0,18000	Società per azioni	UIRNET S.P.A.	0,00019	Società per azioni
SIC 1 S.R.L. (in liquidazione)	5,92000	Società a responsabilità limitata			



FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.	60,00	Società a responsabilità limitata			
---	-------	---	--	--	--

Fonte: SIQUEL

nonché in altri enti strumentali:

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA	2,51000	Consorzio	CONSENERGY CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE (In liquidazione)	0,00019	Consorzio
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09000	Consorzio	E-GLOBAL SERVICE S.P.A.	0,00900	Società per azioni
			GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.	0,01080	Società per azioni
			GLOBAL POWER S.P.A.	0,01080	Società per azioni
CONSORZIO INTERCOMUNALE CONERO AMBIENTE (in liquidazione)	5,66000	Consorzio			
CONSORZIO GORGOVIVO	4,38000	Consorzio	ESCOMARCHE S.R.L.	0,45990	Società a responsabilità limitata
FONDAZIONE CHIARAVALLE- MONTESSORI	100,00	Fondazione			

Fonte: SIQUEL

Le verifiche della Sezione hanno acclarato l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del comune di Chiaravalle entro il termine del 31 marzo 2015 stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano è stato adottato dall'Ente con decreto sindacale n. 8 del 31 marzo 2015.

Il procedimento seguito risulta pertanto formalmente conforme al disposto di cui all'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014, che assegna alla competenza del sindaco e comunque degli organi di vertice delle amministrazioni la definizione e l'approvazione del piano operativo in esame entro il 31 marzo 2015: ciò nondimeno, in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, va, comunque, ritenuta sussistente la competenza del Consiglio comunale prevista in tale materia dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), d.lgs. citato (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.).

Il piano è stato trasmesso in data 2 aprile 2015 ed acquisito agli atti della Sezione regionale di controllo con prot. n. 917/2015.

Risulta, inoltre, regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate".

Dalle verifiche svolte emerge che il piano risulta corredato dalla apposita relazione tecnica.

La stessa dovrebbe presentare un quadro analitico per ciascuna società, fornendo i dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per giustificare le decisioni contenute nel piano di razionalizzazione. Diversamente la scelta di mantenimento o di dismissione non può considerarsi adeguatamente ponderata.


Nel piano di razionalizzazione il Comune di Chiaravalle dà atto, con i prospetti che di seguito si riportano, di partecipare al capitale delle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

Società	Quota di partecipazione
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.	60,00%
MULTISERVIZI S.P.A.	3,86000%
ANCONAMBIENTE S.P.A.	2,9761%
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	0,15%

Partecipazioni indirette

Società direttamente partecipate	Società indirettamente partecipate	Quota di Partecipazione indiretta
MULTISERVIZI S.P.A.	PROMETEO S.P.A.	1,95%
	EDMA S.R.L.	2,43%
	TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. (in liquidazione)	0,38%
	CONSENERGY CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE (In liquidazione)	0,08%
	CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,05%
	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.	1,49%
ANCONAMBIENTE S.P.A.	SO.GE.NU.S S.P.A.	0,73%
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	Ce.M.I.M S.C.P.A. (in liquidazione)	0,12%



Con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 3 luglio 2014, l'Amministrazione ha confermato il mantenimento delle partecipazioni alle sopracitate società, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Il Collegio, riscontra che il piano di razionalizzazione l'Ente non prevede le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione organismo	% partecipazione
SIC1 S.R.L.	5,92%
CONEROBUS S.P.A	2,54%

Fonte: SIQUEL

e indirette:

Denominazione organismo	OP 1° livello
AZIENDA TRASPORTI MOBILITA' DI ANCONA E PROVINCIA' SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	CONEROBUS
ESCOMARCHE S.R.L.	CONSORZIO GORGOVIVO
UIRNET S.P.A.	INTERPORTO MARCHE S.P.A.

Fonte: SIQUEL e Archivio Ufficiale C.C.I.A.A.

L'Ente esclude dal processo di razionalizzazione le seguenti società:

- CE.M.I.M. S.C.P.A., (in liquidazione), peraltro non inserita nella banca dati SIQUEL ancorché partecipata indirettamente tramite INTERPORTO;
- SIC1 S.R.L., (in liquidazione) per la quale con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 29/03/2013 è stata disposta la cessazione dell'intera quota di partecipazione. Tale società è stata, peraltro, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona n. 91/2014;
- CONEROBUS S.P.A., per la quale con delibera di Consiglio n.41 del 10/09/2013 l'Ente esprimeva della volontà di dismissione delle proprie quote ed avviava con atto n.770 del 22/10/2013 la procedura di vendita esitata, giusta atto n. 413 del 13/06/2014, nella cessione alla società Trasporti F.lli Bucci S.R.L.,
- AERDORICA S.P.A., per la quale con delibera di Consiglio n.41 del 10/09/2013 l'ente manifestava la volontà di dismissione delle proprie quote, confermata con delibera C.C. n.49 del 03/07/2014, cui ha fatto seguito giusta atto n.696 del 18/09/2014 l'avvio della procedura di vendita con comunicazione alla società AERDORICA S.P.A. del recesso in vista della liquidazione della rispettiva quota di partecipazione.

Dal punto di vista sostanziale il piano non risulta pienamente rispettoso del disposto di cui al comma 612, art. 1, legge citata, laddove impone, per ogni singola partecipata, dismessa o mantenuta che sia, di specificare le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire dal processo di razionalizzazione. L'Ente, invero, si limita a fornire una elencazione delle proprie partecipazioni societarie (riportando i principali dati di bilancio di alcune di esse) senza provvedere, di fatto, a illustrare le scelte operate motivandole adeguatamente.

Il Collegio rileva che per ogni partecipata non sono stati osservati tutti i criteri, di seguito esaminati, previsti dai commi 611 e ss..

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a), non risulta effettuata una specifica valutazione circa la indispensabilità delle partecipazioni societarie rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai fini della conseguente eliminazione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nel prendere atto che con delibere n. 40 del 10 giugno 2009, N.6 del 29 marzo 2013 e n.41 del 10 settembre 2013 l'Ente aveva già effettuato una ricognizione sulle proprie partecipate ai sensi dell'art. 3, co. 27 della legge n. 244/07 e dell'art. 14 comma 32 del Decreto legge 78/2010 e s.m prevedendo la cessione delle partecipazioni detenute nelle società *SIC1 S.R.L.*; *CONEROBUS S.P.A.*; *AERDORICA S.P.A.* deve rilevarsi che il comma 611 lett. a) cit. impone la dismissione anche di quelle partecipazioni che, seppur coerenti con i fini istituzionali, non siano indispensabili al loro perseguimento (cfr. Sezione Lombardia, n. 424/2015). In questa prospettiva nel piano dovrebbe rinvenirsi un'analisi circa l'indispensabilità dello strumento societario rispetto a differenti forme organizzative o rispetto alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione. Né, d'altra parte, la relazione tecnica è suffragata da elementi sufficienti a consentire al Collegio di svolgere una compiuta valutazione al riguardo.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), viene dato atto dell'eventuale presenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, valutazione preliminare alla loro eliminazione ai sensi della disposizione citata.

Si sottolinea, peraltro, che la prevalenza del numero degli amministratori ai fini della obbligatoria soppressione potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

Sulla base dei dati acquisiti dalla Banca dati SIQuEL risulta che la SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS ha un numero di Amministratori (4) superiore ai dipendenti (1).

Si fa presente, inoltre, che anche la FONDAZIONE CHIARAVALLE - MONTESSORI presenta un numero maggiore di Amministratori (5) rispetto al numero di addetti (1).

La mancata indicazione nel piano, del costo dell'organo amministrativo e di quello della forza lavoro impiegata preclude, di fatto, al Collegio la possibilità di svolgere una compiuta valutazione al riguardo.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), nel percorso di razionalizzazione non è stata espressamente valutata l'esistenza di società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.



- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), nel piano non viene espressamente valutata la possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), la Sezione riscontra, da ultimo, che il piano, non offrendo un'analisi dei costi e delle possibili azioni di contenimento, non adempie al previsto e auspicabile obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento. Sotto tale profilo il piano dovrebbe infatti esporre un'analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili, nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, al fine di una semplificazione del sistema e di una maggiore efficienza dello stesso.

Si segnala, al riguardo, che le seguenti società presentano perdite in almeno uno degli ultimi esercizi:

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
ANCONAMBIENTE S.P.A.	-190.092,00	-500.542,00	-295.168,00	416.863,00
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	103,00	-639.316,00	23.444,00	-646.859,00
FARMACIA COMUNALE DI CHIARAVALLE S.R.L.	22.168,00	1.608,00	-8.191,00	5.419,00
CONSORZIO ZONA PALOMBARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	923,00	488,00	5.901,00	-7.087,00

Fonte: SIQUEL

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

le sopra descritte irregolarità del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal comune di Chiaravalle

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Chiaravalle.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 23 maggio 2016.

Il Relatore

Valeria Franchi



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria 16 GIU. 2016


Direttore della Segreteria

Dot. Carlo Serra




Il Presidente f.f.

Pasquale Principato



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.57301537 del 16/06/2016